

NORMATIVA

CORONAVIRUS

19 marzo 2020

Proroga validità documenti di riconoscimento e d'identità e revisioni dei veicoli

In breve

Per far fronte all'emergenza epidemiologica da COVID-19, il Governo ha approvato, nel Decreto "Cura Italia" disposizioni per prorogare la validità dei documenti di riconoscimento e d'identità e le prove e revisioni dei veicoli.

TES/LOG 73/20

Proroghe

Il Governo ha prorogato⁽¹⁾⁽²⁾ al 31 agosto 2020 **la validità dei documenti di riconoscimento e di identità⁽³⁾** (ndr patenti) rilasciati da amministrazioni pubbliche, scaduti o in scadenza successivamente alla data di entrata in vigore del Decreto.

Inoltre autorizza⁽⁴⁾, fino al 31 ottobre 2020, **la circolazione in deroga dei veicoli che dovrebbero essere sottoposti**, entro il 31 luglio 2020, **alle attività di visita e prova⁽⁵⁾ o alle attività di revisione⁽⁶⁾** per venire incontro alle sospensioni delle attività di revisione segnalate da alcune motorizzazioni.

Altre disposizioni⁽⁴⁾

Per quanto riguarda il trasporto marittimo e le attività portuali, il Decreto sospende, dalla sua data di entrata in vigore fino al 30 aprile 2020, il pagamento della tassa di ancoraggio⁽⁷⁾ e sospende il pagamento del canone derivante dalle attività portuali⁽⁸⁾, dalla sua data di entrata in vigore fino al 31 luglio.

Infine, sono differiti di ulteriori trenta giorni senza applicazione di interessi i pagamenti⁽⁹⁾ dei diritti doganali, in scadenza tra la data di entrata in vigore della presente disposizione ed il 30 aprile 2020.

Note

- (1) [GuRI n. 70 del 17 marzo 2020, Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19](#)
- (2) Con l'articolo 104 del Decreto "Cura Italia".
- (3) Secondo l'articolo 1, comma 1, lettere c), d) ed e), del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
- (4) Con l'Articolo 92 del Decreto "Cura Italia".
- (5) Articoli 75 e 78 del Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

- (6) Articolo 80 del Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
- (7) Articolo 1 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 maggio 2009, n. 107.
- (8) Articoli 16, 17 e 18 della Legge 28 gennaio 1994, n. 84.
- (9) Articoli 78 e 79 del Decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43.